

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricultura



REGIONE AUTÓNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INDENNIZZI PER IL DECESSO DEI CAPI A CAUSA DERMATITE NODULARE CONTAGIOSA BOVINA (LUMPY SKIN DISEASE) NELLE IMPRESE ZOOTECHNICHE DESTINATARIE DI UN ORDINE DI ABBATTIMENTO FORZOSO DEL BESTIAME COLPITO DALLA MALATTIA O COMUNQUE DESTINATARIE DI MISURE SANITARIE RESTRITTIVE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

Legge Regionale 18 agosto 2025, n. 22, articolo 1, comma 1.

Deliberazione della Giunta Regionale nr. 47/24 del 10.09.2025

CUP G73C25000470002

INDICE

Art.1. OBIETTIVI GENERALI	2
Art.2. DEFINIZIONI	3
Art.3. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	3
Art.4. DISPONIBILITÀ FINANZIARIA	4
Art.5. AMBITO TERRITORIALE DELL'INTERVENTO	4
Art.6. BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	4
6.1 Requisiti generali	4
6.2 Requisiti speciali	5
6.3 Ulteriori requisiti specifici	6
Art.7. INTENSITÀ DELL'AIUTO	6
Art.8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	7
Art.9. TERMINI DEL PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE DI INDENNIZZO	8
Art.10. CONTROLLI	9
Art.11. RINUNCIA	9
Art.12. RICORSI	9
Art.13. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)	10
Art.14. PUBBLICITÀ DEL BANDO	10
Art.15. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	10
Art.16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	10
Art.17. INFORMAZIONI	10
Art.18. DISPOSIZIONI FINALI	10
APPENDICE A INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679	11
APPENDICE B VALORI DI RIFERIMENTO DELL'INDENNIZZO	15

Art.1. OBIETTIVI GENERALI

L'obiettivo generale dell'intervento consiste nell'attivazione di una misura di aiuto rivolta a ristorare le imprese zootecniche colpite dagli effetti economici della dermatite nodulare contagiosa bovina, riconoscendo un indennizzo per le perdite derivanti dal decesso dei capi bovini a causa della malattia nei focolai accertati dall'autorità competente. In tal modo si intende sostenere la continuità e la resilienza del comparto, riducendo le conseguenze economiche derivanti dall'insorgere della malattia.

Art.2. DEFINIZIONI

- **BDN:** Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica. È la banca dati ufficiale, gestita dal Ministero della Salute, che raccoglie e aggiorna tutte le informazioni relative agli animali da allevamento, alle aziende zootecniche e ai loro spostamenti, al fine di garantire la tracciabilità e la sicurezza sanitaria.
- **C.C.I.A.A.:** Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura cui compete il compito, tra gli altri previsti dalla legge, della tenuta del Registro Imprese.
- **CAA:** Centri di Assistenza Agricola, organismi autorizzati a fornire supporto alle imprese agricole nella gestione del fascicolo aziendale e nella presentazione delle domande di aiuto.
- **CUAA:** Codice Unico di Identificazione Aziendale. È il codice attribuito a ogni impresa agricola al momento dell'apertura del fascicolo aziendale nel sistema SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale). Serve come identificativo univoco dell'azienda nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e viene utilizzato, ad esempio, per presentare domande di contributo, indennizzo o pagamento.
- **DURC:** Documento Unico di Regolarità Contributiva, certificazione che attesta la regolarità contributiva delle imprese nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili.
- **MASAF:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
- **RNA:** Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, strumento istituito per garantire la trasparenza e il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale. È la piattaforma informatica del Ministero dell'Agricoltura che raccoglie, gestisce e rende disponibili i dati relativi alle imprese agricole e ai loro fascicoli aziendali.
- **Pantouflage:** indica il passaggio di un dipendente del settore pubblico a quello privato. La normativa italiana prevede un divieto di pantouflage, per tre anni dopo la cessazione del servizio, per i dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali che non possono essere assunti dai privati destinatari delle loro precedenti decisioni, al fine di contrastare i potenziali conflitti d'interesse.

Art.3. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Regolamento (UE) della Commissione 2022/2472 del 14 dicembre 2022** che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, **Articolo 26** "Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali " e ss.mm.ii.
- **Legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021** - (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) **Articolo 37** - Modifiche alla competenza dell'Agenzia LAORE e alla legge regionale n. 13 del 2006 in materia di funzioni regionali in agricoltura.

- **Legge Regionale 18 agosto 2025, n. 22, articolo 1, comma 1** - Misure straordinarie di sostegno per gli allevatori colpiti da abbattimenti sanitari conseguenti a focolai di dermatite nodulare contagiosa bovina (Lumpy Skin Disease -LSD) in Sardegna.
- **Deliberazione della Giunta Regionale nr. 47/24 del 10.09.2025** – Misure straordinarie di sostegno per gli allevatori colpiti dagli abbattimenti sanitari conseguenti ai focolai di Dermatite nodulare contagiosa bovina (Lumpy Skin Disease – LSD) nel territorio della Regione Sardegna nell'annualità 2025. Legge regionale 18 agosto 2025, n. 22, art. 1, comma 1. Stanziamento di risorse dal bilancio regionale pari a euro 18.200.000. Istituzione dell'aiuto. Approvazione preliminare.
- **Deliberazione della Giunta Regionale nr. 52/13 del 08.10.2025** – Misure straordinarie di sostegno per gli allevatori colpiti dagli abbattimenti sanitari conseguenti ai focolai di Dermatite nodulare contagiosa bovina (Lumpy Skin Disease – LSD) nel territorio della Regione Sardegna nell'annualità 2025. Legge regionale 18 agosto 2025, n. 22, art. 1, comma 1. Stanziamento di risorse dal bilancio regionale pari a euro 18.200.000. Istituzione dell'aiuto. Approvazione definitiva e programmazione risorse aggiunti.

Art.4. DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

La disponibilità finanziaria del presente intervento ammonta complessivamente ad euro 200.000,00, a valere sul – Capitolo di spesa SC30.0518- P.C.F.U.1.04.03.99.000, CDR 00.16.01.09, dell'Agenzia Laore Sardegna nell'esercizio 2025.

L'Agenzia si riserva la facoltà di incrementare la suddetta dotazione finanziaria qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/24 del 10.09.2025, che consente la riprogrammazione di eventuali economie, al fine di far fronte a eventuali maggiori esigenze finanziarie connesse all'attuazione delle misure programmate.

Art.5. AMBITO TERRITORIALE DELL'INTERVENTO

La misura è destinata alle imprese agricole, - come meglio individuate al successivo articolo 6 - ubicate nelle aree del territorio regionale sottoposte a misure restrittive volte al contenimento del contagio della dermatite nodulare bovina.

Art.6. BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le imprese agricole che, sia nel periodo antecedente all'evento, sia alla data di presentazione della domanda di indennizzo e fino all'eventuale erogazione del contributo ovvero fino alla conclusione del relativo procedimento, siano in possesso dei seguenti requisiti:

6.1 Requisiti generali

1. essere imprenditori agricoli che esercitano le attività d'impresa ricomprese nell'articolo 2135 del Codice civile in forma singola o associata (società, cooperative e/o consorzi);
2. essere attive e iscritte nel Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, ovvero essere esentate da detta iscrizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge n.77/1997 (volume di affari annuo inferiore a euro 7.000,00);

3. avere una sede operativa¹ nel territorio della Regione Sardegna;
4. essere iscritte all'Anagrafe delle imprese agricole (SIAN) e attive nella produzione agricola. Sono, altresì, ammesse:
 - le imprese subentranti in data successiva all'evento calamitoso, limitatamente ai casi di modifica della titolarità dell'impresa intervenuta nell'ambito familiare entro il secondo grado di parentela, come da dichiarazioni compilate conformemente all'Allegato A e all'Allegato B;
 - le imprese che, a seguito di trasformazione o acquisizione societaria intervenuta successivamente all'evento, abbiano mantenuto - in continuità -, la medesima rappresentanza legale o titolarità della conduzione aziendale in qualità di socio, nonché la continuità operativa ed economica anche parziale dell'attività come da dichiarazione compilata conformemente all'Allegato A;
5. essere in possesso di posizione contributiva attiva, presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) o altro istituto previdenziale, ovvero rientrare nei casi di esonero d'iscrizione;
6. non ricadere in una delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 né risultare destinatari di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del medesimo decreto;
7. non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
8. non rientrare nelle ipotesi previste dall'articolo 14, L.R. 11.04.2016, n. 5, né risultare debitori nei confronti delle amministrazioni del sistema Regione o delle loro società controllate e partecipate, le quali abbiano titoli esecutivi o altri titoli idonei alla riscossione coattiva;
9. non aver concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo né conferito incarichi a ex dipendenti delle amministrazioni del sistema Regione che, nei tre anni precedenti la cessazione del loro rapporto di lavoro, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse nei confronti dell'impresa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (cosiddetto divieto di pantouflage); il medesimo articolo dispone la nullità dei contratti e degli incarichi conferiti in violazione, nonché il divieto per i soggetti privati che li abbiano conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

6.2 Requisiti speciali

1. detenere il fascicolo aziendale validato presso il SIAN, ai sensi dell'articolo 4, D.M del 12.1.2015, n. 162, all'interno del quale sia dichiarata la consistenza del patrimonio zootecnico della specie bovina oggetto della richiesta di aiuto. Il fascicolo dovrà essere aggiornato all'anno della presentazione della domanda di indennizzo e dovrà includere le informazioni relative all'indirizzo PEC e al codice IBAN. In difetto, non sarà possibile procedere con la compilazione della domanda;
2. l'erogazione dell'indennizzo è subordinata al rispetto, da parte dei beneficiari, degli obblighi sanitari e delle misure disposte dalle autorità competenti, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le

¹ La sede operativa è uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale. Può coincidere o no con la Sede legale, e deve essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio. Non sono sedi operative le unità locali magazzino o ufficio per le quali non si ha un'attività economica dichiarata, trattandosi di sole localizzazioni che contribuiscono al processo produttivo che, invece, si svolge altrove.

vaccinazioni, gli abbattimenti, i divieti o le limitazioni alla movimentazione degli animali e ogni altro provvedimento adottato per il contenimento della malattia. In particolare, con riferimento all'obbligo di vaccinazione, la liquidazione è condizionata al completamento della vaccinazione dell'intera mandria entro il 30 settembre 2025 fatte salve motivate proroghe emanate dall'autorità sanitaria.

3. l'indennizzo è destinato ad ovviare ai danni causati dalla epizoozia di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto un focolaio;
4. l'indennizzo non è concesso ove sia stabilito che l'epizoozia sia stata causata deliberatamente dal beneficiario o è conseguenza della sua negligenza.

6.3 Ulteriori requisiti specifici

1. Non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando:
 - a) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - b) le imprese in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Reg. (UE) n. 651/2014, ad eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite o dei danni connessi dagli eventi calamitosi di cui al presente bando.
2. Qualora l'imprenditore o il legale rappresentante dell'impresa rivesta la qualifica di pubblico dipendente, la presentazione della domanda e la successiva partecipazione al procedimento sono subordinate al possesso, per tutta la sua durata, della preventiva autorizzazione del datore di lavoro all'esercizio dell'attività di extra-impiego (impresa agricola), ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e delle ulteriori disposizioni nazionali e regionali in materia applicabili.

Art.7. INTENSITÀ DELL'AIUTO

Gli aiuti saranno gestiti ed erogati nel rispetto, oltre che della normativa nazionale e regionale, di quanto disposto dall'articolo 26 del Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

L'importo dell'indennizzo è stabilito in misura equivalente agli importi riconosciuti dalle Aziende Sanitarie Locali per indennizzare le aziende a seguito dell'abbattimento forzoso dei capi colpiti, in relazione alle diverse razze ed età dei capi.

I valori di riferimento utilizzati per la determinazione degli indennizzi sono desunti dai bollettini ufficiali dell'ISMEA. Per le categorie di animali non presenti nei predetti bollettini, si fa riferimento ai valori determinati dalla Commissione regionale indennizzi Sanità Animale e riportati nell'Appendice B del presente bando, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Si precisa che gli importi costituiscono valori di riferimento e dovranno essere ridotti percentualmente, ai fini della determinazione dell'indennizzo spettante, come stabilito dalle determinazioni regionali n. 22536 del 08.08.2025, n. 25451 del 17.09.2025 e n. 27378 del 07.10.2025.

L'Agenzia procederà all'istruttoria delle domande in ordine cronologico di presentazione e provvederà alla concessione degli aiuti fino ad esaurimento delle disponibilità.

Le domande pervenute successivamente all'esaurimento delle risorse non saranno ammesse al finanziamento salvo l'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie come specificato al precedente articolo 4.

Art.8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Modalità di presentazione

La domanda dovrà essere presentata all'Agenzia LAORE Sardegna, esclusivamente mediante la procedura telematica. Il link all'applicativo verrà reso disponibile con successivo avviso sul portale dell'agenzia: www.agenzialaore.it

Soggetti abilitati all'accesso

Per l'accesso alla piattaforma informatica è necessario essere in possesso di uno dei seguenti mezzi di autenticazione:

- Identità Digitale SPID di livello 2;
- Carta d'identità Elettronica (CIE);

Per la sottoscrizione e trasmissione delle domande, il soggetto firmatario, titolare o rappresentante legale dell'impresa, dovrà essere in possesso di firma digitale in corso di validità.

Fermo quanto sopra, si precisa che i Centri di Assistenza Agricola e i liberi professionisti, muniti di apposito mandato presente nel SIAN, potranno procedere per conto dei soggetti interessati alla compilazione e alla trasmissione della domanda di contributo, ma non alla firma della stessa che, si sottolinea, deve essere firmata digitalmente dal soggetto interessato (titolare o rappresentante legale dell'impresa).

Le domande di aiuto potranno essere presentate dal proprietario o dal detentore dei capi bovini. Qualora il richiedente sia esclusivamente detentore degli animali è necessario fornire una dichiarazione del proprietario (Allegato C) di assenso alla presentazione della domanda di sostegno e al ricevimento del pagamento.

Nel caso in cui il soggetto compilatore assuma anche la qualifica di procuratore delegato, quest'ultimo dovrà apporre la propria firma digitale e riportare, nella specifica sezione della domanda, gli estremi della registrazione dell'atto di delegazione del titolare dell'impresa o del deposito presso il SIAN.

Trasmissione delle domande

Il richiedente è tenuto a compilare integralmente la domanda di aiuto. Completata la compilazione, per procedere alla trasmissione dovrà:

- validare la domanda e salvarla sul proprio dispositivo in formato PDF;
- sottoscriverla mediante firma digitale del titolare, del legale rappresentante o, se del caso, del procuratore/delegato;
- caricare sulla piattaforma la domanda così firmata digitalmente;
- procedere infine all'invio, esclusivamente tramite l'apposita funzionalità della piattaforma, che si attiverà automaticamente al momento del caricamento del file firmato.

Al momento della trasmissione, il sistema attribuirà automaticamente a ciascuna domanda un codice univoco (codice domanda), nonché la data e l'ora di invio telematico. Il richiedente potrà stampare la ricevuta di avvenuta trasmissione, contenente tali elementi identificativi.

Ciascuna impresa può inviare una sola domanda di aiuto. In caso di presentazione di più domande sarà tenuta in considerazione **la prima domanda presentata in ordine cronologico**.

Ogni successiva comunicazione e trasmissione documentale all'Agenzia Laore, nell'ambito del presente procedimento, dovrà avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@pec.it

La domanda di indennizzo sarà considerata non ricevibile e pertanto automaticamente esclusa senza comunicazione di preavviso di rigetto all'impresa richiedente il contributo, nei seguenti casi:

- a) presentazione con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- b) assenza di sottoscrizione o sottoscrizione difforme da quanto stabilito dal presente bando;
- c) presentazione antecedente alla data di apertura o successiva alla scadenza dei termini fissati per l'invio delle domande.

Termini di presentazione e scadenza delle domande

Sarà possibile presentare le domande a partire dalle **ore 12:00 del 02/02/2026 e sino alle ore 12:00 del 03/03/2026**

Al di fuori dei termini indicati la piattaforma inibirà automaticamente sia la compilazione, sia la trasmissione delle domande, incluse quelle parzialmente compilate.

Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di indennizzo è a esclusivo carico dei richiedenti, non potendo l'Agenzia essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi rispetto alle scadenze fissate dal presente bando.

Art.9. TERMINI DEL PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE DI INDENNIZZO

Le domande saranno istruite con procedura "a sportello", secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino alla scadenza del termine e/o fino a esaurimento delle risorse disponibili. Ai fini dell'individuazione dell'ordine cronologico, fa fede la data di presentazione della domanda. L'Agenzia provvederà a comunicare l'avvio del procedimento mediante notifica individuale.

Qualora, in ragione dell'elevato numero di domande pervenute, tale modalità risulti eccessivamente gravosa, la comunicazione dell'avvio del procedimento e ogni altro atto necessario saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia LAORE Sardegna: www.agenzialaore.it

Il procedimento si concluderà entro novanta giorni dalla data di avvio dell'istruttoria mediante l'adozione di un provvedimento espresso di concessione o di diniego. I termini possono tuttavia essere sospesi o interrotti nei casi previsti dalla normativa vigente.

Le domande pervenute saranno sottoposte a una verifica preliminare di ricevibilità e, successivamente, a un controllo di ammissibilità, anche attraverso riscontri con le banche dati pubbliche competenti.

La mancanza di anche uno solo dei requisiti di ammissibilità richiesti all'articolo 6 del presente bando comporterà l'esclusione della domanda.

Qualora la documentazione risulti incompleta o irregolare, l'Agenzia potrà richiedere integrazioni o chiarimenti: in tale ipotesi il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa o delle controdeduzioni

L'istruttoria si conclude con la determinazione dirigenziale di concessione o con la comunicazione motivata di diniego. La determinazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia LAORE Sardegna e nella sezione

“Bandi” del portale www.regione.sardegna.it. Tale pubblicazione assolve a tutti gli effetti l'onere di comunicazione nei confronti dei beneficiari.

La liquidazione degli indennizzi avverrà solo dopo il completamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, che comprendono la verifica della regolarità contributiva (DURC), gli adempimenti in materia di antimafia, la registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti, nonché ogni altro controllo preventivo obbligatorio ai fini dell'erogazione di risorse pubbliche.

L'indennizzo sarà liquidato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente riconducibile all'impresa, dichiarato nella domanda, ed è soggetto alle ritenute di legge, ove previste. Il conto corrente indicato deve necessariamente corrispondere a quello presente nel fascicolo aziendale; in difetto, non si potrà procedere alla liquidazione del beneficio. Qualora il sistema riporti automaticamente più codici IBAN, sarà cura del richiedente selezionare, in fase di compilazione, quello corretto ai fini della liquidazione dell'indennizzo.

Non sono ammesse altre forme di pagamento.

Alla liquidazione si potrà provvedere anche mediante l'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi.

Art.10. CONTROLLI

L'Agenzia Laore Sardegna, in conformità a quanto previsto dall'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, effettuerà controlli a campione, in misura non inferiore al 5% delle domande presentate nonché controlli mirati nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Il campione sarà estratto con cadenza periodica, includendo le istanze pervenute nel relativo arco temporale di riferimento.

È onere del richiedente conservare la documentazione utilizzata per la compilazione della domanda, che potrà essere richiesta in sede di verifica.

L'Agenzia provvederà a comunicare al beneficiario l'avvio del procedimento di controllo mediante PEC. Con le stesse modalità potrà essere richiesta documentazione integrativa, da trasmettere entro i termini indicati nella medesima comunicazione.

In tali casi, il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione della documentazione o alla scadenza del termine assegnato. Il procedimento si concluderà entro centoventi giorni dalla data di avvio del procedimento di controllo, salvo eventuali sospensioni dei termini.

Qualora dai controlli emergano irregolarità o dichiarazioni mendaci, l'Agenzia procederà ai conseguenti adempimenti di competenza, che possono includere il recupero di somme indebitamente erogate, maggiorate degli interessi legali, nonché, ove necessario, la segnalazione alle autorità competenti. Inoltre, ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del DPR 445/2000, la dichiarazione mendace comporta la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

Art.11. RINUNCIA

Il beneficiario, qualora intenda rinunciare in tutto o in parte all'indennizzo richiesto, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia LAORE Sardegna all'indirizzo PEC: protocollo.agenzia.laore@pec.it.

Art.12. RICORSI

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Agenzia Laore Sardegna, entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla comunicazione del provvedimento;
- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Cagliari.

Art.13. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

L'Agenzia LAORE Sardegna, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità e con le modalità connesse all'attuazione del presente bando, nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza.

L'Informativa completa sul trattamento dei dati personali è riportata nell'Appendice A al presente bando, che ne costituisce parte integrante.

Art.14. PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il presente bando è pubblicato nella sezione "Bandi e gare" del sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna: www.agenziaaore.it e nella sezione "Bandi" del sito www.regione.sardegna.it.

Art.15. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

L'Agenzia Laore Sardegna è responsabile per l'attuazione dell'intervento e assume la funzione di soggetto concedente, così come definito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e ss.mm.ii."

Art.16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento per le attività di ricezione e conservazione delle domande, predisposizione degli elenchi di liquidazione degli aiuti, archiviazione delle istruttorie ed il monitoraggio dei processi, è il responsabile dell'Unità Organizzativa Istruttoria Amministrativa Aiuti Regionali per Calamità Naturali. I Responsabili del procedimento per l'istruttoria amministrativa delle domande e il coordinamento delle attività istruttorie, sono gli incaricati delle Unità Organizzative Tematiche Territoriali.

Ai sensi dell'art. 2, commi 9-bis e seguenti, della Legge n. 241/1990, in caso di inerzia del responsabile del procedimento, il potere sostitutivo è attribuito al Dirigente del Servizio Indennizzi in Agricoltura dell'Agenzia LAORE Sardegna, che provvederà a concludere il procedimento entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art.17. INFORMAZIONI

Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all'indirizzo PEC: protocollo.agenzia.laore@pec.it.

Art.18. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

APPENDICE A
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679

L'Agenzia Laore Sardegna, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679, fornisce con la presente le informazioni relative al trattamento dei dati personali che verranno alla stessa forniti e/o dalla stessa acquisiti nell'ambito della procedura di acquisizione e gestione delle istanze di indennizzo precisando che il trattamento avverrà nel rispetto della normativa vigente, nonché degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia stessa.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna, P. Iva 03122560927, nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale pro tempore, con sede nella via Caprera, n. 8 – 09123 – Cagliari, i cui indirizzi di contatto sono:

PEC: protocollo.agenzia.laore@pec.it

Telefono: +39 070.60261

Delegato dal Titolare del trattamento

Il soggetto a cui il titolare ha delegato le proprie funzioni nell'ambito del presente trattamento è il Direttore del Servizio Indennizzi in Agricoltura, il quale può essere contattato al seguente indirizzo:

PEC: protocollo.agenzia.laore@pec.it

Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) a cui rivolgersi per informazioni in materia di protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti indirizzi:

E-mail: rpd@agenzia.laore.it

PEC: rpd.agenzia.laore@pec.it

Tipologia di dati trattati

Nell'ambito del presente trattamento, il Titolare tratta i seguenti dati:

- **dati personali**, rappresentati da dati personali comuni e, nello specifico dati anagrafici (nome, cognome, data, luogo di nascita e codice fiscale, CUAA), dati di contatto (indirizzo di residenza e domicilio, indirizzo email, PEC), dati bancari (IBAN), dati contabili (fatturato/costi);
- **dati relativi a condanne penali e reati**, secondo la disciplina prevista dall'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art 2-octies del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, rappresentati nello specifico dall'esito delle interrogazioni sul portale antimafia;
- **Dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico o acquisiti non direttamente dall'interessato**: verifiche nel portale SIAN (schede di validazione, dati aziendali, iban), BDNA (esiti delle verifiche antimafia) INPS (dati contributivi), BDN (dati aziendali).

Finalità del trattamento

I dati personali forniti e acquisiti sono necessari per lo svolgimento delle attività finalizzate alla concessione e per la concessione e l'erogazione degli indennizzi alle imprese agricole per compensare i danni causati dall'evento descritto all'art. 1 del presente bando dell'Agenzia Laore Sardegna.

Nell'ambito delle suddette attività, l'Agenzia Laore Sardegna tratta i dati personali esclusivamente per le finalità di seguito indicate:

- gestione della fase istruttoria delle domande di indennizzo e della procedura volta alla lavorazione delle istanze per l'accreditamento di persone incaricate alla piattaforma telematica per la presentazione delle domande di indennizzo;
- gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di concessione dell'indennizzo, nonché alle relative erogazioni e rendicontazioni, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese, oltre alla gestione delle verifiche ex post sulla sussistenza dei requisiti e per l'accertamento dell'eventuale decadenza dal beneficio e degli eventuali adempimenti volti al recupero di quanto già erogato. I trattamenti suddetti sono svolti in quanto necessari all'adempimento degli obblighi legali posti in capo all'Agenzia anche dalla normativa in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi, nonché per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'Agenzia stessa, ai sensi dell'art. 6, c.1, lett. c) ed e), Reg. (UE) 2016/679. Le finalità di cui sopra possono comportare, se previsto dalla normativa vigente, anche il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, dichiarazioni antimafia), eventualmente (a seconda di quanto previsto dalla normativa di riferimento) anche riguardanti i dipendenti, i collaboratori, coloro i quali ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti, nonché i familiari conviventi di tali soggetti;
- effettuazione delle pubblicazioni in "Amministrazione trasparente" e nella sezione "bandi e gare", in virtù degli obblighi posti in capo al Titolare, in particolare, dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, sulla base dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), Reg. (UE) 2016/679.

Qualora i dati vengano trattati per finalità differenti rispetto a quelle ivi indicate, prima di tale ulteriore trattamento, verranno fornite le informazioni in merito a tali diverse ed eventuali finalità.

I dati richiesti e acquisiti devono essere forniti obbligatoriamente in quanto indispensabili per il raggiungimento delle finalità sopradescritte e/o previste da norme giuridiche vincolanti.

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Agenzia Laore Sardegna l'impossibilità di eseguire le prestazioni richieste e i compiti conseguenti per i quali tali dati sono necessari.

Tali dati sono anche sottoposti a verifiche tramite accessi a dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni.

Verifiche sui dati, interessati coinvolti e dati ottenuti presso terzi

L'Agenzia LAORE Sardegna può procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa istante anche mediante consultazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica Antimafia) e del RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato), nonché mediante acquisizione di dati (comuni e relativi a condanne penali e reati) presso altri Enti pubblici (in via esemplificativa: Prefetture, Ordini Professionali, Enti di istruzione e formazione, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Casse Edili competenti per territorio). L'Agenzia LAORE Sardegna può trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dagli istanti e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando. Tali dati possono riguardare i dipendenti, i

collaboratori, coloro i quali ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti, nonché familiari conviventi di tali soggetti. Poiché inoltrare apposita informativa a tali interessati implicherebbe uno sforzo sproporzionato (art. 14, par. 5, lett. b), Reg. (UE) 2016/679), al fine di assicurare tutela ai diritti, alle libertà e ai legittimi interessi di tali soggetti, la presente informativa è resa pubblica mediante allegazione al presente bando.

Modalità di trattamento e periodo di conservazione

I dati personali sono trattati, a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, Reg. (UE) 2016/679, secondo i principi di cui all'art. 5 del citato Regolamento, e vengono acquisiti e conservati con l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Specifiche misure di sicurezza tecniche e organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, Reg. (UE) 2016/679, sono adottate per tutelare le informazioni dall'alterazione, dispersione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

I dati personali saranno conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati forniti, acquisiti e trattati, nonché per le attività successive in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Nel caso di contenzioso giudiziale avviato durante il periodo ordinario di conservazione, il trattamento potrà essere protratto anche oltre il tempo sopra indicato, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Ambito di comunicazione e diffusione

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli indennizzi comunitari, nazionali e regionali vengono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Agenzia LAORE Sardegna e, altresì, possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali.

In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Agea, Argea, Organismi di vigilanza, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ed enti ad esso collegati, Regione Autonoma della Sardegna, Comuni, INPS etc., nonché alle competenti istituzioni dell'Unione Europea, all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Ambiti particolari di trattamento

L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio appartenente all'Agenzia Laore Sardegna determina l'acquisizione dell'indirizzo e-mail o PEC del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione.

Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia Laore Sardegna per dar seguito a quanto richiesto e/o comunicato mediante i messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata suddetti.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli artt. da 15 a 22, Reg. (UE) 2016/679 e nei modi e limiti previsti dalla normativa, tra l'altro, il diritto di:

chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, chiedere e ottenere l'accesso ai dati e alle informazioni di cui all'art. 15 del Reg. (UE) 2016/679;

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

ottenere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti ovvero la cancellazione degli stessi. (diritto all'oblio). Il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali non sarà applicabile se il trattamento si riveli necessario per l'adempimento di un obbligo legale, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi espressamente previste dalla normativa;

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;

revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, con facilità, senza impedimenti e senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

proporre reclamo all'autorità Garante per la Protezione dei dati.

Per l'esercizio dei suddetti diritti, l'interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati o al suo delegato, nonché al RPD, agli indirizzi di contatto sopra menzionati.

APPENDICE B

VALORI DI RIFERIMENTO DELL'INDENNIZZO

I valori riportati nella presente Appendice rappresentano gli importi unitari di riferimento utilizzati per il calcolo dell'indennizzo spettante alle aziende zootecniche a seguito dell'abbattimento forzoso dei capi bovini disposto dalle autorità sanitarie per il contenimento della Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease - LSD). Tali valori sono stati definiti a livello regionale sulla base dei prezzi medi di mercato, differenziati per categoria di animale, età e razza, e tengono conto delle risultanze dei principali listini di riferimento nazionali, nonché dei criteri adottati dalle autorità competenti in materia di sanità animale.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 7 dell'Allegato b) alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/24 del 10.9.2025 i valori indicati sono applicati esclusivamente ai fini della determinazione dell'importo concedibile nell'ambito del presente avviso.

L'indennizzo riconosciuto per ciascun capo è determinato applicando ai valori della tabella sotto riportata la riduzione percentuale come stabilito dalle determinazioni regionali n. 22536 del 08.08.2025, n. 25451 del 17.09.2025 e n. 27378 del 07.10.2025 in funzione della categoria, dell'età e della razza dichiarate e verificate in sede istruttoria, nei limiti e secondo le modalità previste dal bando.

Categoria	Razza Limousine iscritta	Valori deliberati dalla Commissione Regionale	
		Razza Sarda / Sardo Bruna / Sardo Modicana iscritte	Razza Sarda / Sardo Bruna / Sardo Modicana non iscritte e loro incroci
Vacca primipara	€ 2.762,50	€ 2.486,25	€ 1.740,38
Vacca pluripara	€ 2.537,50	€ 2.283,75	€ 1.598,63
Torelli 12–24 mesi	€ 3.620,00	€ 3.258,00	€ 2.280,60
Tori > 24 mesi	€ 4.793,75	€ 4.314,38	€ 3.020,07
Vitelli 0–3 mesi	€ 785,00	€ 706,50	€ 494,55
Vitelli 3–6 mesi	€ 1.197,50	€ 1.077,75	€ 754,43
Vitelli 6–12 mesi	€ 1.912,50	€ 1.721,25	€ 1.204,88